

**OGGETTO: DICHIARAZIONE REACH E SVHC – AGGIORNAMENTO LISTA SOSTANZE SVHC  
DEL 23/01/2024 – REGOLAMENTO (CE) N° 1907/2006 REACH**

Gentile Cliente,

con la presente si segnala che in data 23 gennaio 2024 è stato emesso un aggiornamento (ECHA/NR/24/1) della lista delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) secondo il regolamento REACH. L'ultimo aggiornamento ha previsto l'inserimento di n. 5 nuove sostanze, di seguito elencate:

- 2,4,6-tri-terz-butilfenolo (CAS: 732-26-3);
- 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo (CAS: 3147-57-9);
- 2-(dimetilammino)-2-[(4-metilfenil)metil]-1-[4-(morfolin-4-il)fenil]butan-1-one (CAS: 119344-86-4);
- Bumetrizolo (CAS: 3896-11-5);
- Prodotti della reazione di oligomerizzazione e alchilazione di 2-fenilpropene e fenolo (CAS: -).

Il numero delle sostanze contenute all'interno della "Candidate List" è pari a 240.

Uno dei requisiti fondamentali del Regolamento REACH è che i fabbricanti e gli importatori di sostanze nell'UE sono obbligati ad informare i clienti in merito alla presenza di sostanze considerate estremamente preoccupanti (SVHC), se presenti in miscele e articoli oltre la soglia dello 0,1% in peso.

Inoltre, si segnala che, a partire dalla data del 5 gennaio 2021, i fornitori di articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti, in quantità superiori alla soglia dello 0,1% in peso, sono obbligati a notificare tali articoli alla banca dati SCIP dell'ECHA.


Per quanto riguarda i nostri prodotti, si evidenzia che gli stessi si inseriscono tutti nella definizione di articolo presente nel Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. In particolare, ai sensi dell'art. 7 "Registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli", comma 1 lettera b), tali articoli non risultano soggetti a registrazione in quanto eventuali sostanze in essi contenute non sono destinate ad essere rilasciate in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili.

Si dichiara inoltre che, ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006, i suddetti articoli, in base alle loro caratteristiche, non rientrano negli obblighi previsti dall'art. 33 "Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli" in quanto la percentuale in peso delle sostanze inserite nella Candidate List, qualora presenti, è comunque inferiore allo 0,1% del peso totale dell'articolo.

Gazoldo degli Ippoliti, 13/03/2024

Cordiali saluti

Amministratore Delegato



Sig. Daniele Guerrini

**MARCEGAGLIA BUILDTECH S.r.l. - con socio unico**

Administration offices: via Bresciani, 16 • 46040 Gazoldo degli Ippoliti, Mantova - Italy • ph. +39 . 0376 685 1  
a.buildtech@marcegaglia.com • marcegagliabuildtechsrl@pec.marcegaglia.com • www.marcegaglia.com

Sales offices:  
via Quaranta, 40 • 20139 Milano - Italy • ph. +39 . 02 77 551 • buildtech@marcegaglia.com  
str. Roveri, 4 • 15068 Pozzolo Formigaro, Alessandria - Italy • ph. +39 . 0143 77 61 • buildtech@marcegaglia.com  
via S. Colombano, 63 • 26813 Graffignana, Lodi - Italy • ph. +39 . 0371 206 81 • graffignana@marcegaglia.com

**Registered seat:**

via Bresciani, 16 • 46040 Gazoldo degli Ippoliti, Mantova - Italy  
P. IVA 01929950200 • Cod. IVA UE - EORI IT01929950200  
Capitale sociale Euro 11.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e Reg. imprese n°03779410376

La società ha adottato il "Modello organizzativo e di gestione" ex D.LGS 231/2001. Ogni fornitore, cliente o partner è quindi invitato a prenderne preventivamente visione sul sito [www.marcegaglia.com](http://www.marcegaglia.com) - The company has adopted the organizational model pursuant to the Italian Legislative Decree 231/2001. Customer, supplier and partner companies are invited to read the full text at: [www.marcegaglia.com](http://www.marcegaglia.com)